

COMUNE DI REMANZACCO
PROVINCIA DI UDINE

STATUTO COMUNALE

INDICE

TITOLO PRIMO - DISPOSIZIONI GENERALI

CAPO I - CARATTERISTICHE DEL COMUNE

ART. 1 - PRINCIPI FONDAMENTALI	PAG. 4
ART. 2 - TERRITORIO E SEDE COMUNALE	PAG. 4
ART. 3 - POPOLAZIONE	PAG. 4
ART. 4 - TUTELA DEL PATRIMONIO COMUNALE	PAG. 5
ART. 5 - ADESIONE AI PRINCIPI DELLA CARTA EUROPEA E DELLA PACE	PAG. 5
ART. 6 – STEMMMA E GONFALONE	PAG. 5
ART. 7 – CONSIGLIO COMUNALE DEI RAGAZZI	PAG. 5
ART. 8 - ALBO PRETORIO	PAG. 6

CAPO II - PRINCIPI GENERALI

ART. 9 - COMPETENZE DEL COMUNE	PAG. 6
ART.10 - FINALITA'	PAG. 6
ART.11 - FUNZIONI DEL COMUNE	PAG. 7
ART.12 - PROGRAMMAZIONE	PAG. 7
ART.13 - SERVIZI PUBBLICI	PAG. 8

TITOLO SECONDO - ORGANI DEL COMUNE

ART.14 - ORGANI DEL COMUNE	PAG. 8
ART.15 – LINEE PROGRAMMATICHE DI MANDATO	PAG. 8

CAPO I - CONSIGLIO COMUNALE

ART.16 - COSTITUZIONE	PAG. 9
ART.17 - STATUS, DIRITTI E DOVERI DEL CONSIGLIERE COMUNALE	PAG. 9
ART.18 - GRUPPI CONSILIARI	PAG. 10
ART.19 - COMMISSIONI CONSILIARI	PAG. 10
ART.20 - CONSIGLIO COMUNALE	PAG. 10
ART.21 - COMPETENZE ED ATTRIBUZIONI DEL CONSIGLIO	PAG. 11
ART.22 - CONVOCAZIONE DEL CONSIGLIO	PAG. 11
ART.23 - SCIOGLIMENTO DEL CONSIGLIO	PAG. 11
ART.24 - PUBBLICITA' DELLE SEDUTE	PAG. 12
ART.25 - LE VOTAZIONI	PAG. 12

CAPO II - LA GIUNTA COMUNALE

ART.26 - LA GIUNTA	PAG. 12
ART.27 - COMPOSIZIONE	PAG. 12
ART.28 - NOMINA DELLA GIUNTA COMUNALE	
PAG. 13	
ART.29 - INCOMPATIBILITA' E DIVIETI	PAG. 13
ART.30 - CONVOCAZIONE E FUNZIONAMENTO DELLA GIUNTA	PAG. 13
ART.31 - REVOCA DEGLI ASSESSORI	PAG. 13
ART.32 - COMPETENZE DELLA GIUNTA COMUNALE	PAG. 13

CAPO III - IL SINDACO

ART.33 - SINDACO	PAG. 14
ART.34 - ELEZIONE DEL SINDACO	PAG. 15
ART.35 - ATTRIBUZIONI DI AMMINISTRAZIONE	PAG. 15
ART.36 - ATTRIBUZIONI DI VIGILANZA	PAG. 16
ART.37 - ATTRIBUZIONI DI ORGANIZZAZIONE	PAG. 16
ART.38 - VICESINDACO	PAG. 16
ART.39 - MOZIONE DI SFIDUCIA	PAG. 17

TITOLO III - ORGANIZZAZIONE DEGLI UFFICI E DEL PERSONALE

CAPO I - SEGRETARIO COMUNALE	
ART.40 - SEGRETARIO COMUNALE	PAG. 17
ART.41 - DIRETTORE GENERALE	PAG. 17

CAPO II - PERSONALE	
ART.42 - PRINCIPI E CRITERI	PAG. 17

CAPO III - ATTIVITA' AMMINISTRATIVA	
ART.43 - PRINCIPI E CRITERI	PAG. 18
ART.44 - CONFERENZA DEI SERVIZI	PAG. 18

TITOLO IV - ORGANIZZAZIONE TERRITORIALE E FORME ASSOCIATIVE

CAPO I - ORGANIZZAZIONE TERRITORIALE	
ART.45 - ORGANIZZAZIONE SOVRACOMUNALE	PAG. 19
ART.46 - PRINCIPI DI COOPERAZIONE	PAG. 19
ART.47 - CONVENZIONI	PAG. 19
ART.48 - CONSORZI	PAG. 19
ART.49 - ACCORDI DI PROGRAMMA	PAG. 20

TITOLO V - ORDINAMENTO DEI SERVIZI PUBBLICI

CAPO I - ORDINAMENTO DEI SERVIZI PUBBLICI	
ART.50 - SERVIZI PUBBLICI LOCALI	PAG. 20
ART.51 - AZIENDE SPECIALI ED ISTITUZIONI	PAG. 21

TITOLO VI - PARTECIPAZIONE POPOLARE

CAPO I - PARTECIPAZIONE POPOLARE	
ART.52 - PRINCIPI GENERALI	PAG. 21

CAPO II - INIZIATIVA POLITICA ED AMMINISTRATIVA	
ART.53 - ISTANZE	PAG. 22
ART.54 - PETIZIONI	PAG. 22
ART.55 - PROPOSTE	PAG. 22

CAPO III - ASSOCIAZIONISMO E PARTECIPAZIONE	
ART.56 - PRINCIPI GENERALI	PAG. 23
ART.57 - FORME ASSOCIATIVE	PAG. 23
ART.58 - ORGANISMI DI PARTECIPAZIONE	PAG. 24
ART.59 - INCENTIVAZIONE	PAG. 24
ART.60 - COMMISSIONI COMUNALI	PAG. 24
ART.61 - DIRITTO DI ACCESSO	PAG. 24
ART.62 - PARTECIPAZIONE AL PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO	PAG. 25
ART.63 - REFERENDUM	PAG. 25
ART.64 - DIRITTO ALLA RISERVATEZZA	PAG. 25

CAPO IV - DIFENSORE CIVICO	
----------------------------	--

ART.65 - ISTITUZIONE ED ATTRIBUZIONI	PAG. 26
ART.66 - NOMINA	PAG. 26

TITOLO VII - ORDINAMENTO FINANZIARIO

CAPO I - FINANZA E CONTABILITA'	
ART.67 - FINANZA LOCALE	PAG. 26
ART.68 - ORDINAMENTO CONTABILE	PAG. 27

TITOLO VIII - I REGOLAMENTI

CAPO I - REGOLAMENTI	
ART.69 - PROCEDIMENTI PER LA FORMAZIONE DEI REGOLAMENTI	PAG. 27

TITOLO IX - REVISIONE DELLO STATUTO

CAPO I - REVISIONE DELLO STATUTO	
ART.70 - MODALITA'	PAG. 27

TITOLO X - NORME TRANSITORIE E FINALI

CAPO I - NORME TRANSITORIE E FINALI	
ART.71 - REGOLAMENTI	PAG. 28
ART.72 - ENTRATA IN VIGORE	PAG. 28

TITOLO PRIMO DISPOSIZIONI GENERALI

CAPO PRIMO CARATTERISTICHE DEL COMUNE

ART. 1 PRINCIPI FONDAMENTALI

1) Il Comune di Remanzacco e' Ente territoriale di base, con autonomia statutaria, regolamentare, organizzativa e, nell'ambito delle leggi di coordinamento della finanza pubblica, finanziaria.

2) Il Comune di Remanzacco e' espressione e rappresenta la propria Comunità, ne cura gli interessi e ne promuove lo sviluppo; inoltre ne tutela l'identità e la cultura, favorisce i rapporti e le collaborazioni con le altre Comunità, Enti Locali, e realtà istituzionali.

3) Nel rispetto dei principi costituzionali e delle leggi il Comune, attraverso gli istituti del presente Statuto, promuove il conseguimento del bene comune, ispirandosi al rispetto della vita, della persona, dell'ambiente e di ogni ideale di pacifica convivenza.

4) Il Comune di Remanzacco e' parte integrante dell'Unione europea e della Comunità mondiale e concorre alla promozione della cultura della pace, della solidarietà e della cooperazione internazionale allo sviluppo.

ART. 2 TERRITORIO E SEDE COMUNALE

1) Il Comune di Remanzacco, nome che compare per la prima volta nella bolla di Celestino III del 1192, collocato tra le città di Udine e Cividale del Friuli, e' costituito dai territori di Cerneglons, Orzano, Remanzacco, Selvis, e Ziracco.

2) Il territorio comunale confina con Udine, Povoletto, Faedis, Torreano, Moimacco, Premariacco e Pradamano.

3) Il palazzo civico, sede comunale, e' ubicato in Remanzacco, che del Comune e' il Capoluogo.

4) Le adunanze degli organi elettivi si tengono nella sede comunale; queste per particolari e motivate esigenze possono tenersi anche altrove.

ART. 3 POPOLAZIONE

1) Il Comune di Remanzacco, nell'ambito dell'ordinamento istituzionale, ispira la propria azione alla tutela dei suoi cittadini rendendoli partecipi dei loro diritti e doveri, al di là di ogni differenza di origine, sesso, età, condizione economica, nazionalità, razza, lingua e religione.

2) Tutti i cittadini residenti e/o operanti nel territorio comunale concorrono a realizzare condizioni di convivenza, di solidarietà, di eguaglianza, di libertà - accettando i principi di pluralità,

diversità, e libertà di coscienza - garantendo l'esistenza di pari opportunità per tutti a godere ed usufruire i beni ed i servizi erogati dalla Comunità.

ART. 4
TUTELA DEL PATRIMONIO CULTURALE.

1) Il Comune di Remanzacco promuove il progresso e lo sviluppo della Comunità salvaguardando e valorizzando al tempo stesso il patrimonio storico, culturale, linguistico ed ambientale locale. A questo fine promuove ogni idonea soluzione di collaborazione con altri soggetti pubblici e privati.

ART.5
ADESIONE AI PRINCIPI DELLA CARTA EUROPEA E DELLA PACE.

1) Il Comune di Remanzacco, nell'ambito dei poteri conferiti dalla legge, anche in collaborazione tra Enti territoriali e nello spirito della Carta europea delle autonomie locali, partecipa allo sviluppo della cultura europea condividendo i principi di collaborazione tra i popoli.

2) Il Comune di Remanzacco ricerca, attraverso cooperazioni internazionali, gemellaggi e altre forme di relazioni permanenti con città di tutto il mondo, legami di collaborazione, fraternità, solidarietà e amicizia.

3) Il Comune di Remanzacco, in conformità al dettato costituzionale che sancisce il ripudio della guerra come mezzo di risoluzione delle controversie internazionali, favorisce la diffusione di una cultura di pace e la tutela dei diritti umani.

ART.6
STEMMA E GONFALONE

1) Il Comune di Remanzacco negli atti e nei sigilli si identifica con il nome di Remanzacco, con lo stemma e il gonfalone concessi con decreto del Presidente della Repubblica 16 Novembre 1962.

2) Nelle cerimonie e nelle altre pubbliche ricorrenze si può esibire il gonfalone comunale nella foggia autorizzata.

3) L'uso e la riproduzione di tali simboli, per fini non istituzionali, sono vietati. Tuttavia la Giunta comunale può autorizzare l'uso e la riproduzione dello stemma del Comune per fini non istituzionali, soltanto ove sussista un pubblico interesse.

ART. 7
CONSIGLIO COMUNALE DEI RAGAZZI

1) Il Comune, allo scopo di tutelare i diritti dell'infanzia e favorire la partecipazione dei ragazzi alla vita collettiva, può promuovere l'elezione del Consiglio comunale dei ragazzi.

2) Il Consiglio comunale dei ragazzi ha il compito di deliberare in via consultiva nelle seguenti materie: politica ambientale, sport, tempo libero, giochi, rapporti con l'associazionismo, cultura e spettacolo, pubblica istruzione, attività per i giovani e gli anziani, promozione e diffusione della conoscenza dei diritti dell'infanzia, rapporti con l'Unicef;

3) Le modalità di elezione, il funzionamento ed i rapporti con l'Amministrazione sono stabilite con apposito regolamento.

ART. 8 *ALBO PRETORIO*

1) E' individuato nel palazzo civico apposito spazio da destinare ad albo pretorio per la pubblicazione degli atti ed avvisi previsti dalle leggi, dallo Statuto e dai regolamenti.

2) La pubblicazione deve garantire l'accessibilità, l'integralità e la facilità di lettura.

3) Per particolari categorie di atti, indicati dagli organi elettivi, possono essere individuati altri albi nei centri abitati.

CAPO SECONDO **PRINCIPI GENERALI**

ART. 9 *COMPETENZE DEL COMUNE.*

1) Il presente Statuto, nel disciplinare l'organizzazione propria del Comune di Remanzacco e quella degli Enti di emanazione comunale, specifica le attribuzioni degli Organi, l'ordinamento degli uffici e dei servizi pubblici, le forme di collaborazione con gli altri Enti locali, della partecipazione popolare, del decentramento, l'accesso dei cittadini alle informazioni e ai procedimenti amministrativi.

2) Il Comune di Remanzacco, nel rispetto delle leggi e del presente Statuto, adotta i regolamenti utili alla propria organizzazione e al proprio funzionamento tecnico-amministrativo.

ART. 10 *FINALITA'*

1) Il Comune di Remanzacco ispira la sua azione ai seguenti principi:

- a) l'azione del Comune, finalizzata a garantire condizioni di effettiva uguaglianza tra i suoi cittadini, e' specialmente attenta alla tutela e al sostegno degli strati più deboli della popolazione;
- b) rende effettivo il diritto all'educazione e allo studio e collabora con le strutture scolastiche per valorizzare le risorse culturali, ambientali e strumentali offerte dal territorio
- c) concorre a garantire il diritto alla salute, la salubrità e la sicurezza dell'ambiente;
- d) opera per la prevenzione e la risoluzione delle situazioni di disagio e malessere sociali collettivi ed individuali. Incentiva anche le associazioni di volontariato, collaborando con esse. Assume la tutela dei diritti dei minori, degli anziani, dei disabili e degli emarginati come obiettivo qualificante della propria azione amministrativa;
- e) adotta le misure necessarie a conservare e a difendere l'ambiente;
- f) riconosce, tutela e sostiene il ruolo della famiglia. Così come è tradizionalmente concepita nella nostra cultura e vissuta sul territorio;
- g) opera per tutelare e favorire il lavoro in tutte le sue forme individuali ed associate. Sviluppa i rapporti con gli imprenditori, le associazioni di categoria ed i sindacati dei lavoratori. Riconosce il valore dell'attività economica, attraverso lo sviluppo sostenibile e sottolinea che da essa deve venire la diffusione del benessere per la comunità;
- h) rivolge il suo impegno per la crescita delle giovani generazioni, operando per sconfiggere l'isolamento, le solitudini, le emarginazioni, le dipendenze, anche prevedendo la formazione permanente;

- i) si impegna affinché il riconoscimento del diritto alla pari dignità ed alle pari opportunità si diffonda nella coscienza collettiva.
- j) promuove la diffusione e la conoscenza della storia, delle culture, delle tradizioni del Friuli; assicura la valorizzazione della lingua, della cultura e della letteratura friulana e, nelle forme previste e consentite dalla legge, ne promuove l'uso, la diffusione e lo studio.;
- k) nelle forme previste dalla legge, tutela le minoranze linguistiche.

2) Il modo di utilizzo della struttura, dei servizi e degli impianti viene disciplinato da appositi regolamenti.

ART. 11 FUNZIONI DEL COMUNE

1) Spettano al Comune tutte le funzioni amministrative che riguardano la popolazione ed il territorio comunale, in particolare, del settore dei servizi sociali, dell'assetto ed utilizzazione del territorio, dello sviluppo economico, dell'educazione sociale e delle attività ricreative e sportive.

2) Secondo il principio di sussidiarietà, il Comune può esercitare le proprie funzioni attraverso l'attività dei cittadini o delle loro formazioni sociali, con particolare riguardo alle cooperative sociali, alle associazioni ed alle ONLUS. Ogniquale volta il Comune intenda affidare propri compiti deve garantire idonea pubblicità e trasparenza. **(1)**

3) Il Sindaco coordina gli orari dei servizi e degli esercizi pubblici in conformità con le possibilità di utilizzo degli stessi da parte dei cittadini, degli utenti e dei consumatori.

Svolge, più specificamente, le seguenti funzioni amministrative;

- a) pianificazione territoriale;
- b) viabilità, traffico e trasporti;
- c) tutela la valorizzazione dei beni culturali, archeologici ed ambientali;
- d) difesa del suolo, tutela dell'ambiente, raccolta e smaltimento dei rifiuti;
- e) servizi per lo sviluppo economico e la distribuzione commerciale;
- f) predisposizione di idonee strutture di protezione civile;
- g) servizi nei settori sociale, sanitario, scolastico, culturale, sportivo ed altri;
- h) altri servizi attinenti alla cura degli interessi della Comunità delegati da apposite leggi;
- i) polizia amministrativa per tutte le funzioni di competenza comunale.
- l) tutte le altre funzioni che conferite in attuazione del decentramento amministrativo.-

ART. 12 PROGRAMMAZIONE

1) Il Comune di Remanzacco realizza le proprie finalità adottando il metodo e gli strumenti della programmazione.

2) Il Comune concorre alla determinazione degli obiettivi contenuti nei programmi dello Stato e della Regione avvalendosi delle formazioni sociali, economiche, sindacali e culturali operanti sul territorio.

3) Riconosce che il presupposto della partecipazione e' l'informazione sui programmi, sulle decisioni e sui provvedimenti comunali e cura, a tal fine, l'istituzione di mezzi e strumenti idonei perche' tutte le informazioni sull'attività dell'ente raggiungano i cittadini, stabilendo rapporti con gli organi di comunicazione di massa.

ART. 13
SERVIZI PUBBLICI

1) Il Comune, per la gestione dei servizi, che per loro natura e dimensione non possono essere esercitati direttamente, può disporre:

- a) la costituzione di aziende speciali;
- b) la partecipazione a consorzi, a società per azioni, a società a responsabilità limitata, a società miste o a società cooperative;
- c) la stipulazione di apposita convenzione con altri Comuni interessati alla gestione del servizio;
- d) la concessione a terzi;
- e) la costituzione di un'apposita istituzione per l'esercizio di servizi sociali non aventi rilevanza imprenditoriale;
- f) la conclusione di accordi di programma per la realizzazione di opere pubbliche.

TITOLO SECONDO
ORGANI DEL COMUNE

ART.14
ORGANI DEL COMUNE

- 1) Sono organi del Comune:
- a) il Consiglio comunale;
 - b) la Giunta comunale;
 - c) il Sindaco.

ART. 15
LINEE PROGRAMMATICHE DI MANDATO

1) Entro il termine di 60 giorni, decorrenti dalla data del suo insediamento, sono presentate da parte del Sindaco, sentita la Giunta, le linee programmatiche relative alle azioni e ai progetti da realizzare durante il mandato politico amministrativo.

2) Ciascun Consigliere comunale ha diritto di intervenire nella definizione delle linee programmatiche, proponendo le integrazioni, gli adeguamenti e le modifiche, mediante presentazione di appositi emendamenti, nelle modalità indicate dal regolamento di cui all'art. 20.

3) Con cadenza annuale, il Consiglio provvede a verificare l'attuazione di tali linee, da parte del Sindaco e dei rispettivi Assessori. E' facoltà del Consiglio integrare, nel corso della durata del mandato, le linee programmatiche, sulla base delle esigenze e delle problematiche che dovessero emergere.

4) Al termine del mandato il Sindaco presenta il documento sullo stato di attuazione e realizzazione delle linee programmatiche per l'approvazione del Consiglio. **(1)**

(1) art. 11 comma 10 della legge 03.08.1999, n. 265

CAPO PRIMO CONSIGLIO COMUNALE

ART. 16 COSTITUZIONE

1) L'elezione del Consiglio Comunale, la durata in carica, il numero dei consiglieri e la loro posizione giuridica sono regolati dalla legge.

2) I consiglieri entrano in carica all'atto della proclamazione, ovvero, in caso di surrogazione, non appena adottata dal Consiglio la relativa deliberazione.

3) Il Consiglio dura in carica fino alla elezione del nuovo, limitandosi, dopo la pubblicazione del decreto di indizione dei comizi elettorali, ad adottare gli atti urgenti ed improrogabili.

4) La prima convocazione del Consiglio Comunale e' disposta entro 10 giorni dalla proclamazione degli eletti dal Sindaco, il quale lo presiede. Il Consiglio neo-eletto procede, come primo atto, all'esame della sussistenza delle condizioni di eleggibilità e quindi alla convalida degli eletti.

5) Le dimissioni da Consigliere comunale sono presentate al Consiglio per iscritto, sono irrevocabili, non necessitano di presa d'atto e sono immediatamente efficaci. La surrogazione dei Consiglieri dimissionari deve essere attuata dal Consiglio entro e non oltre 10 giorni dalla presentazione delle dimissioni. **(1)**

ART.17 STATUS, DIRITTI E DOVERI DEL CONSIGLIERE COMUNALE.

1) La condizione giuridica e lo status dei Consiglieri comunali sono regolati dalla legge; essi rappresentano l'intera Comunita' e non hanno vincolo di mandato.

2) Il Consigliere comunale ha i diritti e i doveri appresso indicati, le cui modalita' e forme di esercizio sono disciplinate dal regolamento:

a) esercita il diritto di iniziativa e di controllo per tutti gli atti di competenza del Consiglio, puo' far domande, proporre mozioni, ordini del giorno, interrogazioni ed interpellanze e chiedere informazioni al Sindaco e agli Assessori;

b) ha il diritto di ottenere dagli uffici del Comune e delle aziende ed enti da esso dipendenti, tutte le notizie e le informazioni utili all'espletamento del mandato e di avere copia degli atti;

c) e' tenuto alla riservatezza e al segreto d'ufficio nei casi disciplinati dalla legge, deve astenersi dalla discussione e dalla votazione di deliberazioni nei casi previsti dalla legge, e' personalmente responsabile del voto da lui espresso, non puo' ricoprire incarichi ed assumere consulenze presso enti ed istituzioni dipendenti o comunque sottoposte al controllo e alla vigilanza del Comune;

d) esercita il diritto di sindacato ispettivo;

e) puo' sottoporre le deliberazioni giuntali e consiliari al controllo preventivo di legittimita', nei casi e con le modalita' previste dalle vigenti leggi **(2)**

3) Ciascun Consigliere comunale non residente e' tenuto ad eleggere un proprio domicilio nel Comune di Remanzacco al quale far pervenire le convocazioni e le comunicazioni. Ove non vi provveda, il domicilio s'intende eletto presso la Segreteria comunale.

4) I Consiglieri hanno il dovere di intervenire alle riunioni del Consiglio comunale e delle Commissioni di cui fanno parte.

(1) art. 5 comma 1 legge 15.05.1997, n. 127

5) I Consiglieri comunali che, senza giustificato motivo, non intervengono a tre sedute consecutive decadono dal Consiglio comunale o dalla Commissione.

6) La decadenza e' pronunciata dal Consiglio comunale, previa notificazione della proposta di decadenza al Consigliere interessato, il quale può far valere le cause giustificative entro 10 giorni, sulle quali il Consiglio deve pronunciarsi. (1)

ART.18 GRUPPI CONSILIARI

1) I Consiglieri comunali hanno la facoltà di costituirsi in gruppi composti da uno o più componenti; a tale scopo entro otto giorni dalla seduta d'insediamento e dalla convalida del Consiglio comunale oppure entro otto giorni dalla surrogazione i Consiglieri sono tenuti a dichiarare per iscritto alla segreteria comunale a quale gruppo consiliare intendono appartenere. Ogni successiva variazione deve essere comunicata per iscritto dagli interessati alla Segreteria comunale.

2) I Consiglieri che non abbiano fatto in termini la dichiarazione di cui al precedente comma costituiscono un unico gruppo misto.

3) Ogni gruppo consiliare come sopra costituito, segnala al Segretario comunale per iscritto, entro gli otto giorni successivi all'ultimo di cui al precedente comma 1, o alle formalizzate dimissioni del precedente capogruppo il nome del Consigliere capogruppo.

4) E' costituita la conferenza dei capigruppo consiliari, il cui funzionamento viene definito dal regolamento di cui all'art. 20 del presente Statuto.

ART. 19 COMMISSIONI CONSILIARI

1) Il Consiglio Comunale può avvalersi di commissioni costituite con criterio proporzionale, garantendo le rappresentanze di tutti i gruppi consiliari costituiti, secondo le modalità previste dal regolamento di cui al successivo articolo 20, che ne disciplina altresì il funzionamento e le forme di pubblicità dei lavori. Il Consiglio comunale, a maggioranza assoluta dei propri membri, può istituire al proprio interno commissioni di indagine sull'attività amministrativa, con funzioni consultive e propositive. La presidenza delle commissioni consiliari aventi funzione di garanzia o di controllo viene affidata ai consiglieri appartenenti ai gruppi di minoranza. (2)

2) Il regolamento prevede anche le forme per la partecipazione popolare all'attività delle Commissioni consiliari, ovvero può prevedere che ad esse o alle possibili sottocommissioni che si formassero, possano partecipare persone diverse dai consiglieri comunali, in veste di uditori o di consulenti.

ART. 20 CONSIGLIO COMUNALE

1) Il Consiglio comunale, rappresentando l'intera comunità, determina l'indirizzo politico ed esercita il controllo politico-istituzionale dell'ente.

(1) art. 11 comma 4 della legge 03.08.1999, n. 265

(2) art. 1 comma 1 della legge 03.08.1999, n. 265

2) Il Sindaco e' membro di diritto del Consiglio comunale. Egli lo presiede, in caso di sua assenza od impedimento viene sostituito dal Vicesindaco o dagli Assessori comunali in ordine di anzianità anagrafica. Nel caso il Vicesindaco e/o gli Assessori siano estranei al Consiglio, esso e' presieduto dal Consigliere anziano per maggior numero di voti.

3) Il Consiglio, costituito in conformità alla legge, ha autonomia organizzativa e funzionale. A tal fine approva, il regolamento per il proprio funzionamento, a maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati al Comune.

ART. 21 COMPETENZE ED ATTRIBUZIONI DEL CONSIGLIO

1) Il Consiglio comunale esercita la potestà e le competenze previste dalle disposizioni di cui all'art. 32 della legge n.142/1990 e da altre norme di legge e svolge le sue attribuzioni conformandosi ai principi, ai criteri, alle modalità e procedimenti previsti dalle leggi, dallo Statuto e dalle norme regolamentari.

2) Le deliberazioni di competenza del consiglio non possono essere adottate in via d'urgenza da altri organi del Comune, salvo quelle attinenti alle variazioni di bilancio da sottoporre a ratifica del Consiglio nei 60 gg. successivi, a pena di decadenza.

ART. 22 CONVOCAZIONE DEL CONSIGLIO

1) Il Consiglio comunale deve riunirsi in seduta ordinaria almeno due volte all'anno: una per deliberare il bilancio di previsione, l'altra per deliberare il conto consuntivo.

2) Il Consiglio comunale e' convocato dal Sindaco o da chi legalmente lo sostituisce previa fissazione dell'ordine del giorno che viene recapitato ai consiglieri comunali e ai cittadini interroganti, per la parte che li riguarda, al Collegio dei revisori, al Difensore civico almeno 6 giorni prima del suo svolgimento, per quanto riguarda le sedute ordinarie ed almeno 5 giorni prima del suo svolgimento per le sedute non ordinarie.

3) In caso di urgenza la convocazione può avere luogo con un preavviso di almeno 24 ore.

4) Il Sindaco e' tenuto a riunire il Consiglio in un termine non superiore a venti giorni dal ricevimento della richiesta sottoscritta da parte di almeno 1/5 dei consiglieri, inserendo all'ordine del giorno le questioni richieste. La richiesta relativa a proposte di deliberazioni viene inserita all'ordine del giorno nel limite delle competenze del Consiglio.

5) In circostanze particolari ed eccezionali, cittadini, singoli ed associati, possono richiedere al Sindaco la convocazione del Consiglio comunale proponendo ordini del giorno specifici. Alla richiesta di convocazione, il Sindaco puo' dare esito laddove ne riscontri l'opportunità. In caso contrario e' garantita una risposta adeguata ai richiedenti.

ART. 23 SCIoglimento DEL CONSIGLIO

1) Il Consiglio Comunale puo' essere sciolto:

- a) quando compia atti contrari alla Costituzione o per gravi e persistenti violazioni di legge, nonche' per gravi motivi di ordine pubblico.
- b) quando non possa essere assicurato il normale funzionamento degli organi e dei servizi per le seguenti cause:

- 1) per dimissioni, impedimento permanente, rimozione, decadenza o decesso del Sindaco;
- 2) a seguito delle dimissioni contestuali o contemporaneamente presentate al protocollo del Comune della metà più uno dei Consiglieri assegnati, non computando a tal fine il Sindaco.
- 3) quando non sia approvato nei termini il bilancio di previsione;
- 4) quando sia stata omessa la deliberazione di dissesto finanziario
- 5) riduzione per impossibilità di surroga alla metà dei componenti.(1)

ART. 24
PUBBLICITA' DELLE SEDUTE

- 1) Le sedute del Consiglio comunale sono pubbliche.
- 2) Il regolamento stabilisce i casi in cui il Consiglio si riunisce in seduta segreta.

ART. 25
LE VOTAZIONI

- 1) Le votazioni hanno luogo con voto palese per alzata di mano e le deliberazioni vengono assunte a maggioranza dei votanti, salvo i diversi casi previsti dalla legge o dal regolamento.
- 2) Il regolamento stabilisce i casi in cui il Consiglio vota a scrutinio segreto.

CAPO SECONDO
LA GIUNTA COMUNALE

ART. 26
LA GIUNTA

- 1) La Giunta comunale collabora con il Sindaco nell'amministrazione del Comune e opera attraverso deliberazioni collegiali.
- 2) Impronta la propria attività ai principi della collegialità, della trasparenza e della efficienza.
- 3) Essa riferisce annualmente al Consiglio sulla propria attività, ne attua gli indirizzi generali e svolge attività propositiva nei confronti dello stesso.

ART. 27
COMPOSIZIONE

- 1) La Giunta comunale e' composta dal Sindaco che la presiede e da massimo sei Assessori.
(1) Il Sindaco in sede di nomina decide il numero degli Assessori che faranno parte dell'organo collegiale, nel rispetto del limite massimo di cui sopra. In ogni caso il Sindaco può modificare il numero degli Assessori durante il suo mandato.
- 2) Possono essere nominati assessori anche cittadini non eletti consiglieri comunali purché in possesso dei requisiti di compatibilità e di eleggibilità alla carica di consigliere. I requisiti predetti sono verificati dal Consiglio con la procedura seguita per la convalida dei consiglieri. Gli assessori non consiglieri partecipano alle sedute consiliari senza diritto di voto.
(1) art. 47 comma 2 del TUEL

(1) art. 5 comma 2 e 3 legge 15.05.1997, n. 127
(2) art. 11 comma 7 della legge 03.08.1999, n. 265

ART. 28
NOMINA DELLA GIUNTA COMUNALE

- 1) Il Sindaco nomina i componenti della Giunta comunale tra cui un Vice Sindaco e ne dà comunicazione al Consiglio comunale nella prima seduta successiva all'elezione,.
- 2) Il Consiglio comunale, dopo la verifica di cui all' art. 25 comma 2, del presente Statuto, prende atto della nomina della Giunta comunale.

ART. 29
INCOMPATIBILITA' E DIVIETI

- 1) Agli Assessori comunali e' fatto divieto di ricoprire incarichi ed assumere consulenze presso enti ed istituzioni dipendenti o comunque sottoposte al controllo ed alla vigilanza del Comune.

ART. 30
CONVOCAZIONE E FUNZIONAMENTO DELLA GIUNTA

- 1) La giunta e' convocata dal Sindaco che la presiede ed al quale spetta la determinazione degli argomenti da porre all'ordine del giorno.
- 2) Le sedute della Giunta non sono pubbliche e le votazioni sono palesi. Alle sedute possono partecipare, senza diritto di voto e su determinazione del Sindaco:
 - responsabili di servizi
 - consiglieri comunali
 - esperti e consulenti esterni.
- 3) Per la validità delle sedute e' necessaria la presenza di meta' più uno dei componenti.

ART. 31
REVOCA DEGLI ASSESSORI

- 1) Il Sindaco, con provvedimento formale, può revocare uno o più assessori dalla carica, dandone motivata comunicazione al Consiglio comunale.

ART. 32
COMPETENZA DELLA GIUNTA COMUNALE

- 1) La Giunta comunale collabora con il Sindaco nell'attuazione degli indirizzi generali del Consiglio comunale.
- 2) Riferisce al Consiglio comunale sulla propria attività e svolge attività propositive e di impulso nei confronti dello stesso.
- 3) In particolare spettano alla Giunta comunale:

a) attribuzioni di governo

- Assumere attività di iniziativa, di impulso e di raccordo con organi di partecipazione;

- predisporre i regolamenti previsti dalle leggi e dallo Statuto da portare all'esame del Consiglio comunale, approvare lo schema di bilancio preventivo annuale corredato dalla relazione previsionale e programmatica e schema di bilancio preventivo pluriennale e la relazione al conto consuntivo;
- approvare i progetti preliminari e definitivi delle opere pubbliche, i programmi esecutivi, i disegni attuativi dei programmi, le linee - obiettivo degli indirizzi deliberati dal consiglio;
- definire le condizioni da applicarsi nelle convenzioni con soggetti pubblici e privati, concernenti opere e servizi ed in materia urbanistica, fatte salve le competenze consiliari;
- disporre l'accettazione o il rifiuto di lasciti e donazioni salvo la competenza consiliare ex art. 32 lett. m) della legge 142/1990;
- autorizzare il sindaco a stare in giudizio, giurisdizionale ed amministrativo, come attore o convenuto, ed approvare le transazioni.
- esercitare le funzioni delegate dallo Stato, dalla Regione o dalla Provincia, quando non espressamente attribuite dalla legge e dallo statuto ad altro organo;
- adottare in via d'urgenza le deliberazioni attinenti alle variazioni di bilancio, sottoponendole a ratifica del consiglio nei 60 giorni successivi a pena di decadenza;
- destinare il fondo di riserva;
- definire la concessione di contributi ordinari e straordinari collegati allo sviluppo dell'associazionismo comunale, in funzione del principio di sussidiarietà;
- definire la portata puntuale delle spese di rappresentanza in occasione di cerimonie, ricorrenze, anniversari ecc., nel rispetto dei principi previsti dal Consiglio comunale;
- definire l'attività culturale annuale, con indicazione di programmi, spese, tempi e modalità;
- nominare le commissioni di gara e di concorso, la commissione edilizia, il nucleo di valutazione e di controllo strategico;
- decidere per gli incarichi professionali di natura fiduciaria e per quelli di maggior importanza, salvo espressa delega al responsabile del servizio competente;
- deliberare in materia tributaria e tariffaria, nel rispetto delle competenze consiliari;
- destinare le sanzioni amministrative pecuniarie ai sensi del codice della strada

b) attribuzioni organizzative

- approvare i regolamenti sull'ordinamento degli uffici e dei servizi;
- approvare il programma triennale del fabbisogno di personale;
- approvare il piano delle risorse e degli obiettivi o il piano esecutivo di gestione;
- approvare gli accordi di contrattazione decentrata a livello aziendale.

CAPO TERZO IL SINDACO

ART. 33 SINDACO

1) Il Sindaco e' l'organo responsabile dell'amministrazione del Comune.

2) Il Sindaco rappresenta il Comune, convoca e presiede il Consiglio comunale nonché la Giunta comunale, sovrintende al funzionamento dei servizi e degli uffici e all'esecuzione degli atti.

3) Il Sindaco, prima di assumere le funzioni inerenti alla carica, presta giuramento dinanzi al Consiglio nella seduta di insediamento secondo la seguente formula: "Giuro di osservare fedelmente la Costituzione Italiana" (3).

4) Distintivo del Sindaco e' la fascia tricolore con lo stemma della Repubblica e lo stemma del Comune, da portarsi a tracolla. (4)

(1) art. 5 comma 4 legge 15.05.1997, n. 127

- (2) art. 11 comma 1 d.lgs. n. 77/1995
- (3) art. 4 comma 1 legge 15.05.1997, n. 127
- (4) art. 4 comma 2 legge 15.05.1997, n. 127

ART. 34
ELEZIONE DEL SINDACO

1) Le modalità per l'elezione del Sindaco, i casi di incompatibilità e di ineleggibilità all'ufficio e di divieti, lo "status" e le cause di cessazione dalla carica, sono disciplinate dalla legge.

ART. 35
ATTRIBUZIONI DI AMMINISTRAZIONE

1) Il Sindaco, quale organo responsabile dell'amministrazione locale, attende ai seguenti compiti di carattere amministrativo:

- a)** sovrintende all'espletamento delle funzioni statali e regionali attribuita o delegate all'ente ed ha la rappresentanza generale del Comune
- b)** sovrintende e coordina l'attività politico-amministrativa del Comune;
- c)** ha facoltà di affidare ad Assessori e Consiglieri la cura di particolari settori dell'amministrazione comunale, delegandone le relative competenze e coordinando la loro attività. La delega ai consiglieri non comporta rilevanza esterna;
- d)** può sospendere l'adozione di atti specifici concernenti l'attività amministrativa delegata dei singoli assessori;
- e)** impartisce direttive generali al Segretario comunale in ordine agli indirizzi funzionali e di vigilanza sull'intera gestione amministrativa di tutti gli uffici e servizi;
- f)** può concludere accordi con i soggetti interessati al fine di determinare il contenuto discrezionale del provvedimento finale;
- g)** promuove ed assume iniziative per concludere accordi di programma con tutti i soggetti pubblici previsti dalla legge;
- h)** adotta ordinanze ordinarie, informa mensilmente e per estratto i capigruppo consiliari di tutte le ordinanze emesse da lui o da altro sostituto che agisca per suo conto e di quant'altro previsto dalla legge;
- i)** rilascia le autorizzazioni di polizia amministrativa, nonché le autorizzazioni e le concessioni edilizie;
- l)** emette provvedimenti in materia di occupazione d'urgenza, espropri, che la legge, genericamente, assegna alla competenza del comune;
- m)** coordina gli orari degli esercizi commerciali e dei servizi pubblici, nonché gli orari di apertura al pubblico degli uffici periferici delle amministrazioni pubbliche, in relazione alle manifestate esigenze della collettività;
- n)** fa pervenire all'ufficio del segretario comunale l'atto di dimissioni;
- o)** provvede alla nomina, alla designazione e alla revoca dei rappresentanti del Comune presso enti, aziende e istituzioni sulla base degli indirizzi stabiliti dal Consiglio comunale. Tutte le nomine e le designazioni debbono essere effettuate entro quarantacinque giorni dall'insediamento, ovvero entro i termini di scadenza del precedente incarico;
- p)** nomina i responsabili degli uffici e dei servizi, nomina i responsabili e gli incaricati del trattamento delle banche dati, ai sensi della legge sulla riservatezza **(1)**, attribuisce e definisce gli incarichi dirigenziali; attribuisce e definisce gli incarichi di collaborazione esterna secondo le modalità e i criteri stabiliti dal regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi;
- q)** conferisce l'incarico di messo comunale a personale dipendente idoneo del Comune, per la notificazione degli atti delle pp.aa.

(1) legge n. 675/1996 e succ. modifiche ed integrazioni

ART. 36
ATTRIBUZIONI DI VIGILANZA

1) Il Sindaco:

- a)** acquisisce direttamente presso tutti gli uffici e servizi informazioni ed atti anche riservati;
- b)** promuove direttamente o avvalendosi del segretario comunale, indagini e verifiche amministrative sull'intera attività del comune;
- c)** compie gli atti conservativi dei diritti del comune;
- d)** può disporre l'acquisizione di atti, documenti ed informazioni presso le aziende speciali, le istituzioni e le società per azioni, appartenenti all'ente, tramite i rappresentanti legali delle stesse e ne informa il consiglio comunale;

ART. 37
ATTRIBUZIONI DI ORGANIZZAZIONE

1) Il Sindaco:

- a)** presiede la Giunta ed il Consiglio comunale, stabilisce gli argomenti all'ordine del giorno delle sedute e stabilisce la convocazione del Consiglio comunale. Quando la richiesta è formulata da 1/5 dei Consiglieri vi provvede analogamente in un termine non superiore ai venti giorni, inserendo all'ordine del giorno le questioni richieste;
- b)** convoca i capigruppo consiliari secondo la disciplina regolamentare;
- c)** esercita i poteri di polizia nelle adunanze consiliari e negli organismi pubblici di partecipazione popolare dal Sindaco presiedute, nei limiti previsti dalle leggi;
- d)** propone argomenti da trattare e dispone con atto formale o informale la convocazione della giunta e la presiede;
- e)** ha potere di delega generale o parziale delle sue competenze ed attribuzioni ad uno o più assessori;
- f)** riceve le interrogazioni e le mozioni da sottoporre al consiglio
- g)** risponde entro 30 giorni dal loro ricevimento, alle interrogazioni, interpellanze ed alle istanze di sindacato ispettivo presentate dai Consiglieri comunali e provvede, in caso di richiesta, a farle inserire nella prima seduta utile del Consiglio comunale.

ART. 38
VICESINDACO

1) Il Vicesindaco viene scelto fra i membri della Giunta.

2) Il Vicesindaco sostituisce il Sindaco in tutte le sue funzioni in caso di assenza o di impedimento temporaneo. Nel caso in cui il Vicesindaco sia esterno al Consiglio comunale, egli non potrà sostituire il Sindaco assente o impedito alla presidenza del Consiglio comunale. Si applica l'art. 20 del presente Statuto.

3) Gli assessori, in caso di assenza o impedimento del Sindaco e del Vicesindaco esercitano le funzioni sostitutive del Sindaco secondo l'ordine di anzianità basato sulla data di nascita. Nel caso in cui gli Assessori siano esterni al Consiglio comunale, essi non potranno sostituire il Sindaco ed il Vicesindaco assenti o impediti alla presidenza del Consiglio comunale. Si applica l'art. 20 del presente Statuto.

ART.39
MOZIONE DI SFIDUCIA

1) Il voto del Consiglio comunale contrario a una proposta del Sindaco o della Giunta comunale, non comporta le dimissioni del Sindaco o della Giunta.

2) Il Sindaco e la Giunta comunale cessano dalla carica in caso di approvazione di una mozione di sfiducia votata per appello nominale dalla maggioranza assoluta dei componenti del Consiglio. La mozione di sfiducia deve essere motivata e sottoscritta da almeno due quinti dei Consiglieri assegnati, senza computare il Sindaco (1) e viene messa in discussione non prima di dieci giorni e non oltre trenta giorni dalla sua presentazione. Se la mozione viene approvata si procede allo scioglimento del Consiglio comunale e alla nomina di un Commissario, a' sensi delle leggi vigenti.

TITOLO TERZO
ORGANIZZAZIONE DEGLI UFFICI E DEL PERSONALE

CAPO PRIMO
SEGRETARIO COMUNALE

ART. 40
SEGRETARIO COMUNALE

1) Lo stato giuridico ed il trattamento economico del Segretario comunale sono stabiliti dalla legge e dal contratto collettivo nazionale di lavoro.

2) Il Segretario comunale è nominato dal Sindaco da cui dipende funzionalmente e tale nomina ha la durata del mandato elettivo, salvo revoca (2)

3) Il Segretario comunale svolge i compiti e le funzioni affidatigli dalle norme di legge, (3) dallo Statuto, o dai regolamenti e dal Sindaco.

ART. 41
DIRETTORE GENERALE

1) Le funzioni di Direttore generale sono svolte dal Segretario comunale, previo provvedimento sindacale (3). Nell'atto di nomina il Sindaco definirà le competenze, la durata del provvedimento stesso ed il compenso, secondo le modalità definite dalla Giunta comunale.

CAPO SECONDO
PERSONALE

ART.42
PRINCIPI E CRITERI

1) Per conseguire i fini dell'efficienza, dell'efficacia, dell'economicità e della trasparenza nell'azione amministrativa, l'ordinamento degli uffici e dei servizi è disciplinato con appositi regolamenti.

(1) art. 11 comma 15 della legge 03.08.1999, n. 265

(2) art. 17 comma 70 - 71 legge 15.05.1997, n. 127

(3) art. 17 comma 68 legge 15.05.1997, n. 127

2) Il regolamento disciplina la dotazione del personale, le modalità di assunzione agli impieghi, i requisiti di accesso e le modalità di selezione. (1)

3) Il regolamento si uniforma al principio per cui i poteri di indirizzo politico-amministrativo e di controllo spettano agli organi istituzionali mentre la gestione amministrativa, tecnica e finanziaria, di organizzazione delle risorse umane, strumentali e di controllo e' attribuita agli uffici ed ai loro responsabili. (2)

4) Il regolamento, in relazione al processo di decentramento istituzionale conseguente il nuovo ordinamento delle autonomie, definisce l'organizzazione del lavoro informandosi ai seguenti principali criteri:

a) metodo della programmazione e dell'attività per progetti;

b) funzionalità rispetto ai compiti ed ai programmi, ampia flessibilità, collegamento ed interconnessione tra uffici, imparzialità e trasparenza, armonizzazione degli orari con le esigenze dell'utenza, (3) autonomia, funzionalità, economicità di gestione e secondo principi di professionalità e responsabilità.

c) l'accrescimento delle capacità professionali anche tramite corsi di aggiornamento, in relazione alla responsabilità di risultato;

d) possibilità di ricorrere a collaborazioni esterne per la copertura di posti di alta specializzazione o di responsabile di uffici e servizi, mediante contratti a tempo determinato di diritto pubblico o privato. (4)

CAPO TERZO **ATTIVITA' AMMINISTRATIVA**

ART. 43 *PRINCIPI E CRITERI*

1) L'attività degli uffici e dei servizi è improntata al rispetto dei principi di economicità, efficacia e pubblicità, al principio della trasparenza, al rispetto della riservatezza di terzi nel trattamento dei dati personali.

2) Il Comune di Remanzacco impronta l'attività amministrativa nel corretto e costante rapporto con i cittadini.

ART. 44 *CONFERENZA DEI SERVIZI*

1) Qualora sia opportuno effettuare l'esame contestuale di più interessi pubblici coinvolti in un procedimento amministrativo di iniziativa comunale, il Sindaco indice la conferenza dei servizi.

2) La conferenza e' indetta dal responsabile del procedimento quando l'Amministrazione debba acquisire intese, concerti, nulla-osta o assensi comunque denominati di altre Amministrazioni pubbliche. In tal caso le determinazioni concordate nella conferenza tra tutte le Amministrazioni intervenute tengono luogo degli atti predetti.

(1) art. 6 comma 10 della legge 15.05.1997, n. 127

(2) art. 6 comma 9 della legge 15.05.1997, n. 127

(3) art. 3 d. lgs. 31.03.1998, n. 80

(4) art. 1 comma 1 del d.lgs. 31.03.1998, n.80

TITOLO QUARTO ORGANIZZAZIONE TERRITORIALE E FORME ASSOCIATIVE

CAPO PRIMO ORGANIZZAZIONE TERRITORIALE

ART. 45 ORGANIZZAZIONE SOVRACOMUNALE

1) Il Comune promuove e favorisce forme di collaborazione con altri enti pubblici territoriali al fine di coordinare ed organizzare unitamente agli stessi i propri servizi e di prospettare approcci e soluzioni unitari a compiti e finalità complessi.

2) Il Comune di Remanzacco può costituire, con uno o più Comuni contermini o vicini, l'unione dei Comuni, per l'esercizio congiunto di una pluralità di funzioni. L'Unione è Ente locale, il cui atto costitutivo e statuto vengono approvati dal Consiglio comunale. **(1)**

ART. 46 PRINCIPIO DI COOPERAZIONE

1) L'attività dell'ente, diretta a conseguire uno o più obiettivi d'interesse comune con altri enti locali, si organizza avvalendosi dei moduli e degli istituti previsti dalla legge attraverso accordi ed intese di cooperazione.

ART. 47 CONVENZIONI

1) Il Comune può promuovere la collaborazione, il coordinamento di funzioni e servizi, anche individuando nuove attività di comune interesse, ovvero l'esecuzione e la gestione di opere pubbliche, la realizzazione di iniziative e programmi speciali ed altri servizi, privilegiando la stipulazione di apposite convenzioni con altri enti locali o loro enti strumentali.

2) Le convenzioni contenenti gli elementi e gli obblighi previsti dalla legge, sono approvate dal consiglio comunale a maggioranza assoluta degli assegnati.

ART. 48 CONSORZI

1) Il Comune, in coerenza ai principi statutari, può promuovere la costituzione di un consorzio tra enti per realizzare e gestire servizi rilevanti sotto il profilo economico o imprenditoriale, ovvero per economia di scala qualora non sia conveniente l'istituzione di azienda speciale e non sia opportuno avvalersi delle forme organizzative per i servizi stessi, previsto nell'articolo precedente.

(1) art. 16 commi da 36 a 41 della L.R. N. 25/1999

2) La convenzione oltre al contenuto prescritto dal secondo comma del precedente art. 48, deve prevedere l'obbligo di pubblicazione degli atti fondamentali del consorzio negli albi pretori degli enti contraenti.

3) Il consiglio comunale, unitamente alla convenzione, approva lo Statuto del consorzio che deve disciplinare l'ordinamento organizzativo e funzionale del nuovo ente secondo le norme previste per le aziende speciali dei Comuni, in quanto compatibili.

4) Il consorzio assume carattere polifunzionale quando da parte dei medesimi enti locali, si intende gestire una pluralità di servizi attraverso il modulo consortile.

ART. 49 **ACCORDI DI PROGRAMMA**

1) Per la definizione e attuazione di opere, interventi o programmi di intervento che richiedono, per la loro completa realizzazione, l'azione integrata e coordinata del Comune, della Provincia e della Regione, di amministrazioni statali e di altri soggetti pubblici, o comunque di due o più tra i soggetti predetti, il Sindaco, qualora la competenza primaria o prevalente sull'opera o sugli interventi o sui programmi di intervento spetti al Comune, promuove la conclusione di un accordo di programma, anche su richiesta di uno o più dei soggetti interessati, per assicurare il coordinamento delle azioni e per determinare i tempi, le modalità, il finanziamento ed ogni altro connesso adempimento.

2) Il Sindaco definisce e stipula l'accordo, previa deliberazione d'intenti del consiglio comunale, con l'osservanza delle altre formalità previste dalla legge e nel rispetto delle funzioni attribuite con lo Statuto.

TITOLO QUINTO **ORDINAMENTO DEI SERVIZI PUBBLICI**

CAPO PRIMO **ORDINAMENTO DEI SERVIZI PUBBLICI**

ART. 50 **SERVIZI PUBBLICI LOCALI**

1) Il Comune, nell'ambito delle sue competenze, provvede alla gestione dei servizi pubblici che abbiano per oggetto produzione di beni ed attività rivolte a realizzare fini sociali e a promuovere lo sviluppo economico e civile della comunità locale.

2) I servizi riservati in via esclusiva al Comune sono stabiliti dalla legge.

3) Il Comune gestisce i servizi pubblici nelle seguenti forme:

- a) in economia, quando per le modeste dimensioni o per le caratteristiche del servizio non sia opportuno costituire una istituzione o una azienda;
- b) in concessione a terzi, quando sussistano ragioni tecniche, economiche e di opportunità sociale, nel rispetto del principio di sussidiarietà;
- c) a mezzo di azienda speciale, anche per la gestione di più servizi di rilevanza economica ed imprenditoriale;
- d) a mezzo di istituzione, per l'esercizio di servizi sociali senza rilevanza imprenditoriale;
- e) a mezzo di società, qualora si renda opportuna, in relazione alla natura del servizio da erogare, la partecipazione di altri soggetti pubblici o privati.

ART.51
AZIENDE SPECIALI ED ISTITUZIONI

- 1) L'azienda speciale e' ente strumentale del Comune dotato di personalità giuridica, di autonomia imprenditoriale e di proprio statuto, approvato dal Consiglio comunale.
- 2) L'istituzione e' organismo strumentale del Comune per l'esercizio di servizi sociali, dotato di autonomia gestionale.
- 3) Organi dell'azienda e dell'istituzione sono il Consiglio di amministrazione, il presidente e il direttore, al quale compete la responsabilità gestionale; sono nominati dal Sindaco, in base agli indirizzi per la nomina, approvati dal Consiglio comunale.
- 4) Il Presidente ed i singoli componenti possono essere revocati, su determinazione motivata dal Sindaco, che provvede contestualmente alla loro sostituzione.
- 5) L'azienda e l'istituzione informano la loro attività a criteri di efficacia, efficienza ed economicità ed hanno l'obbligo del pareggio di bilancio da perseguire attraverso l'equilibrio dei costi e dei ricavi, compresi i trasferimenti.
- 6) Nell'ambito della legge, l'ordinamento ed il funzionamento delle aziende speciali sono disciplinati dal proprio statuto e dai regolamenti; quelli delle istituzioni sono disciplinati dallo statuto e dai regolamenti del Comune.
- 7) Il Comune conferisce il capitale di dotazione, determina le finalità e gli indirizzi, approva gli atti fondamentali, esercita la vigilanza, verifica i risultati della gestione, provvede alla copertura degli eventuali costi sociali.
- 8) Il collegio dei revisori dei conti del Comune esercita le sue funzioni anche nei confronti delle istituzioni. Lo statuto dell'azienda speciale prevede un apposito organo di revisione, nonché forme autonome di verifica della gestione e forme di controllo degli utenti sullo svolgimento dei servizi.

TITOLO SESTO
PARTECIPAZIONE POPOLARE

CAPO PRIMO
PARTECIPAZIONE POPOLARE

ART. 52
PRINCIPI GENERALI

- 1) Il Comune garantisce e promuove la partecipazione dei cittadini all'attività dell'ente, al fine di assicurarne il buon andamento, l'imparzialità e la trasparenza.
- 2) Per gli stessi fini, il Comune privilegia le libere forme associative e le organizzazioni di volontariato, incentivandone l'accesso alle strutture ed ai servizi dell'ente.
- 3) Ai cittadini, inoltre, sono consentite forme dirette e semplificate di tutela degli interessi favorendo il loro intervento nella formazione degli atti amministrativi.
- 4) L'amministrazione può attivare forme di consultazione per acquisire il parere della popolazione, di soggetti economici ed altri su specifici problemi.

CAPO SECONDO

INIZIATIVA POLITICA E AMMINISTRATIVA

ART. 53 *ISTANZE*

1) I cittadini, le associazioni, i comitati ed i soggetti collettivi in genere possono rivolgere al Sindaco interrogazioni con le quali si chiedono chiarificazioni su specifici aspetti dell'attività dell'amministrazione.

2) La risposta all'interrogazione viene fornita entro il termine di 60 giorni dal Sindaco, o dal segretario, o dal dipendente responsabile a seconda della natura politica o gestionale dell'aspetto sollevato.

3) Le modalità dell'interrogazione sono indicate dal regolamento sulla partecipazione, il quale deve prevedere i tempi, la forma scritta o altra idonea forma di comunicazione della risposta, nonché adeguate misure di pubblicità dell'istanza.

ART. 54 *PETIZIONI*

1) Tutti i cittadini possono rivolgersi, singolarmente o in forma collettiva, agli organi dell'amministrazione per sollecitarne l'intervento su questioni di interesse generale o per esporre comuni necessità.

2) Il regolamento di cui al terzo comma dell'art. 53 determina la procedura della petizione, i tempi, le forme di pubblicità e l'assegnazione all'organo competente, il quale procede nell'esame e predispone le modalità di intervento del Comune sulla questione sollevata o dispone l'archiviazione qualora non ritenga di aderire all'indicazione contenuta nella petizione. In quest'ultimo caso, il provvedimento conclusivo dell'esame da parte dell'organo competente deve essere espressamente motivato ed adeguatamente pubblicizzato.

3) La petizione è esaminata dall'organo competente entro giorni 30 dalla presentazione.

4) Se il termine previsto non è rispettato, ciascun consigliere può sollevare la questione in consiglio, chiedendo ragione al Sindaco del ritardo o provocando una discussione sul contenuto della petizione. Il Sindaco è comunque tenuto a porre la petizione all'ordine del giorno della prima seduta del consiglio.

5) La procedura si chiude in ogni caso con un provvedimento espresso, di cui è garantita al soggetto proponente la comunicazione.

ART. 55 *PROPOSTE*

1) Un numero di 50 cittadini elettori può avanzare proposte per l'adozione di atti amministrativi che il Sindaco trasmette entro 30 giorni successivi all'organo comunale competente, corredate del parere dei responsabili dei servizi interessati e del segretario, nonché dell'attestazione relativa alla copertura finanziaria.

2) L'organo competente deve sentire i proponenti dell'iniziativa entro 60 giorni dalla presentazione della proposta.

3) Tra l'Amministrazione comunale ed i proponenti si puo' giungere alla stipulazione di accordi nel perseguimento del pubblico interesse al fine di determinare il contenuto del provvedimento finale per cui e' stata promossa l'iniziativa popolare.

CAPO TERZO

ASSOCIAZIONISMO E PARTECIPAZIONE

ART. 56

PRINCIPI GENERALI

1) Il Comune valorizza le autonome forme associative e di cooperazione dei cittadini attraverso le forme di incentivazione previste dal successivo art. 60, l'accesso ai dati di cui e' in possesso l'Amministrazione e tramite l'adozione di idonee forme di consultazione nel procedimento di formazione degli atti generali.

2) I relativi criteri generali, le modalita' di incentivazione e piu' in generale i rapporti tra tali organismi e l'ente saranno disciplinati da apposito regolamento.

ART. 57

FORME ASSOCIATIVE

1) Il Comune favorisce la formazione di organismi a base associativa, compresi quelli di natura economica, i quali sviluppino e gestiscano servizi e strutture le cui finalita' siano la promozione economica, sociale e civile della comunita'.

2) Riconosce il ruolo fondamentale, tra le associazioni, della Pro-Loco del Comune di Remanzacco.

3) In tale ambito incentiva particolarmente quelle forme associative, tra cui quante di natura cooperativistica, le quali contribuiscano alla gestione dei servizi comunali a domanda individuale, delle attivita' scolastiche e formative, di quelle sportive, culturali, ricreative e piu' in generale dei servizi e strutture economiche a preminente interesse generale.

4) Il Comune potra' designare propri rappresentanti negli organismi associativi e cooperativi nel rispetto dei principi fissati dalla legge 142/90.

5) Il Comune compartecipa all'attivita' ed alla Amministrazione del "Forno Rurale Comunale di Remanzacco" Soc. Coop. a r.l. nelle forme e nei limiti stabiliti dalla legislazione vigente.

6) E' assicurato alle associazioni e agli organismi di volontariato, aventi riferimento locale, l'accesso alle strutture dell'Ente per le finalita' di interesse pubblico.

7) La Giunta comunale registra, previa istanza degli interessati e per i fini di cui ai precedenti comma, le associazioni che operano sul territorio.

ART. 58
ORGANISMI DI PARTECIPAZIONE

1) Il Comune promuove e tutela le varie forme di partecipazione dei cittadini. Tutte le aggregazioni hanno i poteri di iniziativa previsti negli articoli precedenti.

ART. 59
INCENTIVAZIONE

1) Alle associazioni ed agli organismi di partecipazione di cui al precedente articolo 58, possono essere erogate forme di incentivazione con apporti sia di natura finanziaria e patrimoniale, che tecnico-professionale e organizzativa, secondo i criteri stabiliti in apposito regolamento.

ART. 60
COMMISSIONI COMUNALI

1) Possono essere costituite apposite Commissioni con carattere consultivo o partecipativo che saranno nominate dalla giunta , sentita la conferenza dei capigruppo. Di dette commissioni potranno far parte cittadini e rappresentanti delle associazioni e/o di organismi presenti sul territorio operanti nello specifico campo d'interesse.

2) Onde assicurare garanzie di diritto e certezze del loro effettivo godimento segnatamente alla popolazione anziana, il Comune promuove strumenti di consultazione sulla allocazione delle risorse secondo criteri di priorità per gli interventi socio-sanitari a favore degli anziani, per il volontariato sociale, per la solidarietà organizzata, per la eliminazione delle barriere che limitano l'accesso degli anziani e dei disabili ai servizi sociali. A tal fine considera fondamentale, tra gli interlocutori, le Organizzazioni Sindacali, (e comunque quante siano riconosciute le piu' rappresentative secondo i criteri di legge) rappresentative degli interessi dei cittadini anziani e pensionati.

3) E' istituita la Commissione comunale per le pari opportunità, che viene nominata dalla Giunta comunale, sentita la Conferenza dei Capigruppo e il cui funzionamento e attribuzioni saranno definiti da apposito regolamento.

ART. 61
DIRITTO DI ACCESSO

1) Tutti i cittadini, singoli o associati, hanno diritto di prendere visione degli atti e provvedimenti adottati dagli organi del Comune secondo le modalità stabilite dal regolamento.

2) A tal fine e' istituito presso la Sede comunale l'Ufficio relazioni per il Pubblico, con le competenze previste dalle vigenti norme di legge, dal presente Statuto e dal regolamento per l'ordinamento degli uffici e dei servizi.

ART. 62
PARTECIPAZIONE AL PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO

1) Fatti salvi i casi in cui la partecipazione al procedimento e' disciplinata dalla legge e ove non sussistano ragioni di impedimento derivate da particolari esigenze di celerità, il comune garantisce, ai cittadini ed ai soggetti nei confronti dei quali il provvedimento finale e' destinato a produrre i suoi effetti, la partecipazione al provvedimento amministrativo, attraverso la comunicazione di avvio del procedimento e la costante informazione dello stato di esso. (1)

2) La rappresentanza degli interessi da tutelare può avvenire ad opera sia dei soggetti singoli che di soggetti collettivi.

ART. 63
REFERENDUM

1) E' ammesso referendum consultivo, abrogativo e propositivo (2) esclusivamente su problemi di interesse e rilevanza generale del Comune.

2) Non e' comunque ammesso il ricorso a referendum nelle seguenti materie:

- tributi, tariffe, contribuzioni, bilancio e conto;
- piano regolatore generale;
- statuto comunale;
- regolamento per il funzionamento del Consiglio comunale;
- nomine e designazioni di cui all'art.32, lett. n), della legge n. 142/90;
- contratti di lavoro dei dipendenti;
- attività amministrative vincolate da leggi statali e regionali;
- materie che sono già state oggetto di consultazioni referendarie nei cinque anni precedenti.

3) Il regolamento disciplina le modalità per la raccolta delle firme, il numero di elettori iscritti nelle liste elettorali (anche espresso in valore percentuale) necessario per rendere valida la richiesta, l'ammissibilità dei quesiti, il numero dei consiglieri necessario per l'accoglimento della proposta di convocazione del Referendum, lo svolgimento delle operazioni di voto, i quorum per la validità della consultazione, il quorum necessario per l'accoglimento del referendum, la composizione dell'apposita commissione consiliare.

4) Sull'ammissibilità dei quesiti e sulla conseguente indizione del referendum decide l'apposita commissione consiliare integrata dal primo firmatario della proposta di referendum.

5) Entro tre mesi dalla proclamazione dell'esito favorevole del referendum, la Giunta comunale e' tenuta a proporre al Consiglio comunale un provvedimento avente per oggetto il quesito sottoposto a referendum.

ART. 64
DIRITTO ALLA RISERVATEZZA

1) Il Comune di Remanzacco adegua l'organizzazione ed i procedimenti amministrativi al rispetto dei diritti e delle libertà fondamentali, nonché alla dignità delle persone fisiche , con particolare riferimento alla riservatezza e all'identità personale; garantisce altresì i diritti delle persone giuridiche e di ogni altro ente ed associazione. (3)

(1) art. 3 della legge 03.08.1999, n. 265

(2) art. 3 della legge 03.08.1999, n. 265

(3) art. 1 legge n. 675/1996

CAPO QUARTO DIFENSORE CIVICO

ART. 65 ISTITUZIONE E ATTRIBUZIONI

1) A garanzia dell'imparzialità e del buon andamento dell'attività amministrativa comunale può essere istituito l'ufficio del difensore civico.

ART. 66 NOMINA

1) Il Difensore Civico e' nominato dal Consiglio comunale a scrutinio segreto ed a maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati al Comune;

2) Resta in carica con la stessa durata del Consiglio che lo ha eletto esercitando le sue funzioni fino all'insediamento del successore.

3) Il Difensore Civico e' scelto tra persone che possiedono particolare esperienza e competenza in materia giuridico amministrativa e che offrono garanzia di indipendenza, obiettività e serenità di giudizio.

4) L'Ufficio del Difensore Civico non può essere esercitato da coloro che svolgono una funzione politica o di istituto all'interno degli Enti Statali, Regionali, Provinciali e Comunali o che comunque svolgono un'attività in qualche modo vincolata e collegata agli Enti sopramenzionati.

5) Il Difensore, prima del suo insediamento, presta giuramento nelle mani del Sindaco con la seguente formula:

"giuro di osservare lealmente le leggi dello Stato e di adempiere le mie funzioni al solo scopo del pubblico bene".

6) Il Difensore Civico può essere revocato per:

- a) perdita di requisiti;
- b) verificarsi di causa di incompatibilità;
- c) per comprovata inefficienza.

Esso e' revocato dal Consiglio Comunale a maggioranza assoluta degli assegnati.

TITOLO SETTIMO ORDINAMENTO FINANZIARIO

CAPO PRIMO FINANZA E CONTABILITA'

ART. 67 FINANZA LOCALE

1) Il Comune ha autonomia finanziaria fondata su certezze di risorse proprie e trasferite, nell'ambito delle leggi sulla finanza pubblica.

2) Il Comune ha, altresì, potestà impositiva autonoma nel campo delle imposte, delle tasse e delle tariffe nei limiti stabiliti dalla legge.

3) Le entrate fiscali finanziano i servizi pubblici ritenuti necessari per lo sviluppo della comunità ed integrano la contribuzione erariale per l'erogazione dei servizi pubblici indispensabili.

4) Al Comune spettano le tasse, i diritti, le tariffe e i corrispettivi sui servizi di propria competenza.

5) Lo Stato e le Regioni, qualora prevedano per legge casi di gratuita nei servizi di competenza del Comune, ovvero fissino prezzi o tariffe inferiori al costo effettivo della prestazione, debbono garantire al Comune risorse finanziarie compensative.

ART. 68 *ORDINAMENTO CONTABILE*

1) L'ordinamento contabile del Comune e l'amministrazione del patrimonio sono disciplinati da apposito regolamento di contabilità, che disciplina le specifiche competenze dei soggetti preposti alla programmazione, adozione ed attuazione dei provvedimenti di gestione a carattere finanziario e contabile, le modalità di espressione dei pareri contabili, le segnalazioni obbligatorie, l'istituzione del servizio di economato.

TITOLO OTTAVO **I REGOLAMENTI**

CAPO PRIMO **REGOLAMENTI**

ART. 69 *PROCEDIMENTI PER LA FORMAZIONE DEI REGOLAMENTI*

1) L'iniziativa per l'adozione di regolamenti e' riservata alla Giunta municipale e ai consiglieri.

2) Alla formulazione dei regolamenti possono essere chiamati a partecipare associazioni e cittadini; la loro redazione puo' essere preceduta da consultazioni.

TITOLO NONO **REVISIONE DELLO STATUTO**

CAPO PRIMO **REVISIONE DELLO STATUTO**

ART. 70 *MODALITA'*

1) Le deliberazioni di revisione dello statuto sono approvate dal Consiglio comunale con le modalita' di cui all'art. 4, comma 3, della legge 8.6.1990, n. 142.

2) Ogni iniziativa di revisione statutaria, respinta dal Consiglio comunale, non può essere rinnovata, se non decorso un anno dalla deliberazione di reiezione, fanno eccezione le modifiche obbligatorie per legge.

3) La deliberazione di abrogazione totale dello statuto non ha alcun effetto se non è accompagnata dalla deliberazione di un nuovo statuto, che sostituisca il precedente, e diviene operante dal giorno di entrata in vigore del nuovo statuto.

TITOLO DECIMO NORME TRANSITORIE E FINALI

CAPO PRIMO NORME TRANSITORIE E FINALI

ART. 71 REGOLAMENTI

1) Sino all'adozione dei nuovi regolamenti restano in vigore, nelle parti non contrastanti con le leggi dello Stato, della Regione e con il presente statuto, le norme adottate dal Comune secondo la precedente legislazione.

ART. 72 ENTRATA IN VIGORE

1) Il presente statuto, dopo l'espletamento del controllo da parte del competente organo regionale, è pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione e affisso all'albo pretorio comunale per trenta giorni consecutivi.

2) Il Sindaco invia lo Statuto, munito della certificazione dell'avvenuta pubblicazione di cui al precedente comma, al Ministero dell'Interno per essere inserito nella raccolta ufficiale degli statuti.

3) Il presente statuto entra in vigore decorsi trenta giorni dalla sua affissione all'albo pretorio **(1)**

4) Il segretario del Comune appone in calce all'originale dello statuto la dichiarazione dell'entrata in vigore.

(1) art. 1 comma 3 della legge 03.08.1999, n. 265